

La rappresentanza sindacale all'interno dell'impresa

29 maggio 2007

L'evoluzione storica

La commissione interna ed
il delegato d'impresa

Il delegato di reparto



Il consiglio dei delegati



La R.s.a.



La R.s.u.

La commissione interna ed il delegato d'impresa

Accordo Interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne



1. E' organo di rappresentanza di "tutti" lavoratori dell'azienda nei confronti della direzione, senza poteri di contrattazione collettiva, che rimangono saldamente e rigorosamente in capo alle Organizzazioni sindacali



"disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, nella fase di formazione, e le relative controversie"

2. Ha l'obiettivo primario di "concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la direzione dell'azienda per il regolare svolgimento della attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione"

Le R.s.a. dello Statuto dei lavoratori

R.s.a. possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva nell'ambito:

- a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive, le R.s.a. possono istituire organi di coordinamento.

Art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300

Il referendum abrogativo del giugno 1995: un nuovo art. 19

- R.s.a. possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro, applicati nell'unità produttiva.
- Nell'ambito di aziende con più unità le R.s.a. possono costituire organi di coordinamento.

Art. 19: i Dirigenti delle R.s.a.

Sono i soggetti cui è affidato il compito di rappresentare la volontà formatasi all'interno della r.s.a.

La legge ne stabilisce il numero e ne supporta il ruolo mediante apposite tutele ed agibilità.

- Nulla osta x trasferimento ad altra unità produttiva.
- Ordinanza ante sentenza di reintegrazione immediata per illegittimo licenziamento.
- Repressione condotta anti sindacale

- Indizione assemblee.
- Indizione referendum
- Titolarità permessi sindac.
- Diritto di affissione
- Locali

Il Protocollo di Luglio e le R.s.u.

“Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue:

a) le organizz. sindacali riconoscono come rappresentanza sindacale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall'intesa quadro tra Cgil-Cisl-Uil sulle R.s.u. dell' 1 marzo 1991;

b) al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizz. stipulanti i ccnl e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle r.s.u. deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle osl stipulanti il ccnl;

I I Protocollo di Luglio e le R.s.u./2

- c) il passaggio dalla disciplina delle Rsa a quello delle Rsu deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale;
- d) le imprese, secondo modalità previste nei ccnl, metteranno a disposizione delle osl quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all'elezione delle predette r.s.u.;
- e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del ccnl è riconosciuta alle r.s.u. ed alle osl stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità stabilite dal ccnl.

Le R.s.u. e l'Accordo Interconfederale del 20.12.1993

- Introduce le Rappresentanze sindacali unitarie, prevedendo un regolamento per le modalità di costituzione (parte prima) ed una disciplina delle elezioni (parte seconda).
- Obiettivo: organismi rappresentativi unitari con poteri negoziali precisi, con i diritti - tutele delle R.s.a.

Ambito di applicazione


R.s.a.

“Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti”.

Per le imprese agricole, occorrono più di 5 dipendenti (art. 35).

R.s.u.

Unità produttive con più di 15 dipendenti



La Cassazione ha precisato che l'unità produttiva va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo (Cass. n. 11660 del 29 luglio 2003)

Iniziativa

R.s.a.

Spetta ai lavoratori dell'unità produttiva, comunque nell'ambito delle Osl firmatarie dei contratti collettivi applicati.

Clausola di salvaguardia

I firmatari dell'Accordo sulle r.s.u., sia contraenti originari che per adesione, rinunciano a costituire R.s.a. ex art. 19

R.s.u.

- Osl firmatarie Protocollo luglio 1993;
- Osl firmatarie Ccnl applicato;
- Altre Osl, formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutiva, a condizione che:

- Aderiscano formalmente allo accordo istitutivo delle r.s.u.;
- Corredino la propria lista di un n° di firme di lavoratori dell'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto

L'iniziativa può essere congiunta o disgiunta

Composizione

R.s.a.



Elezione tra gli iscritti alle Osl, su candidati designati dalle Osl

2/3 seggi



Elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti

R.s.u.

1/3 seggi



Riservato alle liste delle Osl firmatarie del ccnl .

E' coperto mediante designazione o elezione

Numero

R.s.a.		R.s.u.
N° dirigenti	N° Lavoratori	N° componenti
1	Fino a 200	3
1 ogni 300 (o frazione)	Fino a 3000	3 ogni 300 (o frazione)
1 ogni 500 (Aggiuntivo)	Oltre 3000	3 ogni 500 (Aggiuntivo)

E' ammessa la possibilità di clausole più favorevoli della contrattazione collettiva

Compiti e funzioni

1) I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti ex lege 300/1970, Titolo III:

- Indizione assemblee.
- Indizione referendum
- Titolarità permessi sindacali
- Diritto di affissione
- Locali
- Nulla osta x trasferimento ad altra unità produttiva.
- Repressione condotta anti sindacale

Se a livello di ccnl/contr. aziendale le r.s.a. beneficiavano di condizioni di miglior favore, queste devono essere mantenute in capo alle Osl di riferimento, che possono trasferirle alle rispettive r.s.u.

Compiti e funzioni/2

- 2) Ereditano compiti e funzioni già attribuite per legge alle rsa.
- 3) Con le organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl, sono titolate alla stipulazione del contratto collettivo aziendale.

Durata

- Le rsu restano in carica x 3 anni.
- I dimissionari sono sostituiti dal primo dei non eletti/nuova designazione.
- Se dimissioni > 50%, si va al rinnovo anticipato.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: fonti giuridiche

- Le Direttive dell'U.E.
- Il d. lgs. 626/1994
- L' Accordo Interconfederale 22 giugno 1995

Il decreto legislativo 626/1994: la nozione

Articolo 2 - Definizioni

“Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

f)

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza”.

Il decreto legislativo 626/1994: i principi generali

Articolo 3 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

s)

informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero **dei loro rappresentanti**, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

L'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995

L'Accordo interconfederale dà attuazione ai rinvii contenuti negli artt. 18 e 19 del d. lgs. n. 626/1994, "per la definizione in particolare dei diritti, formazione e strumenti per l'espletamento degli incarichi".

Durata dell'incarico

3 anni

Permessi retribuiti

12 ore annue, nelle aziende/unità produttive fino a 5 dipendenti

30 ore annue, nelle aziende/unità produttive da 6 a 15 dipendenti

40 ore annue, nelle aziende/unità produttive oltre i 15 dipendenti

Le attribuzioni del r.l.s. secondo l'A.I

Il diritto di accesso: le visite all'ambiente di lavoro devono essere segnalate preventivamente al datore. Il diritto deve comunque fare i conti con le esigenze della produzione.

Il diritto di consultazione: effettivo e tempestivo. Deve essere garantita la possibilità di formulare osservazioni e proposte. Deve essere redatto e sottoscritto apposito verbale.

Il diritto di informazione e di documentazione: per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

L'azione sindacale ed i diritti
dello statuto dei lavoratori

1. Le garanzie di libertà
sindacale.

La libertà nel titolo I I dello Statuto.

- Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all'interno dell'impresa (art. 14)

Closed shop and union shop

- E' nullo qualunque patto o atto diretto a subordinare l'occupazione all'adesione o alla non adesione sindacale. Non è lecito licenziare, discriminare o recare pregiudizio al lavoratore per le medesime ragioni. (art. 15)
- E' vietata la concessione di trattamenti economici discriminatori. (art. 16)

Sindacati gialli o di comodo

- E' vietato ai datori di lavoro ed alle associazioni dei datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari, o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. (art. 17)

Struttura della legge

- Titolo 1. della libertà e della dignità del lavoratore
- Titolo 2. della libertà sindacale
- Titolo 3. della attività sindacale
- Titolo 4. disposizioni varie e generali
- Titolo 5. norme sul collocamento
- Titolo 6. disposizioni finali e penali

Le attività sindacali
- Titolo III -

Attività sindacale

- Assemblea, articolo 20
- Permessi sindacali retribuiti, articolo 23
- Permessi non retribuiti, articolo 24
- Permessi per dirigenti, articolo 30
- Aspettativa sindacale, articolo 31
- Raccolta di contributi, articolo 26
- Referendum, articolo 21
- Affissione, articolo 25
- Locali delle rappresentanze sindacali aziendali, articolo 27

Requisito dimensionale

Le disposizioni del titolo III ad eccezione dell'art. 27, comma 1, si applicano alle imprese industriali e commerciali purchè:

- ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto autonomo occupi più di 15 dipendenti
- nello stesso Comune occupino più di 15 dipendenti

Per le imprese agricole la soglia numerica è ridotta a più di 5 dipendenti.

L'assemblea, articolo 20

Il diritto di assemblea

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'unità produttiva dove prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva

Indizione e insindacabilità del tema

Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o disgiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

La partecipazione dei sindacalisti

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti sindacali esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Permessi sindacali retribuiti,
articolo 23

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

Permessi sindacali retribuiti/2

- b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).

Permessi sindacali retribuiti/3

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a 8 ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Permessi sindacali non retribuiti, articolo 24

Permessi sindacali non retribuiti

I dirigenti sindacali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.

I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Permessi per i dirigenti,
articolo 30
- Titolo IV -

Permessi per i dirigenti

I componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19, hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Aspettativa sindacale,
articolo 31
- Titolo I V -

Aspettativa sindacale

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

Raccolta di contributi,
articolo 26

Raccolta di contributi

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Il referendum, articolo 21

Il referendum

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Il referendum/2

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Affissione, articolo 25

Affissione

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Locali delle rappresentanze
sindacali aziendali, articolo 27

Locali delle rappresentanze sindacali aziendali

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Locali delle rappresentanze sindacali aziendali/2

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.